

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO A PERSONE INDIGENTI DELL'ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

Art. 1

Oltre a quanto disposto dalla vigente normativa, i cittadini che si trovano in determinate condizioni economiche possono beneficiare dell'esenzione dalle spese sanitarie, quali visite specialistiche e analisi di laboratorio.

L'esenzione verrà concessa dagli uffici comunali preposti a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che risultino in possesso dei requisiti elencati all'art. 2 del presente regolamento.

L'esenzione avrà durata annuale, se coincidente con la validità dell'attestazione ISEE. In caso contrario la durata dell'esenzione sarà pari alla validità dell'attestazione ISEE

Art. 2

Possono fruire dell'esenzione dalla spesa sanitaria i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti valevoli sia per il richiedente che i componenti del nucleo familiare:

1. l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) calcolato ai sensi dei criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente deve essere non superiore ad un limite stabilito ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale, al momento dell'approvazione del Bilancio.

Per quei casi in cui si riscontrano aspetti di incertezza e/o discrezionalità e nel caso in cui i richiedenti conducano un tenore di vita incompatibile con lo stato di ristrettezza economica rappresentato, sarà cura dei competenti uffici disporre ulteriori accertamenti tramite il Servizio Socio Assistenziale del CISSABO o attraverso altre strutture come la Polizia Municipale e/o Agenzia delle Entrate.

Art. 3

In deroga a quanto disposto dall'art. 2 potrà venire riconosciuta l'esenzione dalla spesa sanitaria in riferimento a:

1. minori in affidamento etero-famigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni su dichiarazioni del Servizio Socio Assistenziale;
2. situazioni segnalata dal servizio socio assistenziale che siano escluse per altri criteri e che per particolari situazioni necessitano dell'esenzione compresi quelli ai quali il servizio socio assistenziale assegna contributi economici una tantum o continuativi.

Art. 4

Indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 2, sulla scorta degli esiti relativi agli accertamenti effettuati, si potrà accordare l'esenzione anche temporanea, purchè tali condizioni di disagio risultino ben documentate ed accertate anche il tramite dei servizi di cui all'art. 1, ed acquisito in merito il parere del Responsabile del servizio.

Art. 5

Potranno essere effettuati controlli ai sensi del regolamento comunale in vigore ed in caso di procedimento già concluso si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate ai sensi dell'art. 75 del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.